



COMUNICATO UFFICIALE N. 184 DEL 18 maggio 2026

Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 18 maggio 2026

Pubblicato in Milano il 18 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin

" " " N. 77

SERIE BKT

Gare del 16-17 maggio 2026 - Play-off

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Catanzaro-Palermo 3-0
Juve Stabia-Monza 2-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

184/501



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



Gara Soc. JUVE STABIA – Soc. MONZA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (a mezzo PEC pervenuta alle ore 8.34 del 18 maggio 2026) in merito alla condotta del calciatore **Filippo Delli Carri** (Soc. **Monza**) tenuta al 43° del secondo tempo;

acquisite le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

questo Giudice ritiene che la prova televisiva, così come richiesta, si appalesa inammissibile, sotto un duplice profilo:

sotto un primo profilo - stante la tipizzazione delle modalità di segnalazione e/o richiesta al Giudice sportivo, di cui all'art. 61, co. 3, CGS (cfr. il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta ...) - poiché è stata introdotta mediante una modalità non codificata di segnalazione al Giudice sportivo costituita dalla richiesta della società mediata dalla Procura Federale;

sotto un secondo profilo, poiché il comportamento di cui alla segnalazione/richiesta non integra uno dei fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, di cui all'art.61 del CGS;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la segnalazione del Procuratore federale.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali play-off i sostenitori delle Società **Catanzaro e Juve Stabia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. **CATANZARO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni ed alcuni oggetti di vario genere nel recinto di giuoco che in una occasione, al 1° del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **JUVE STABIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAKITE' Salim (Juve Stabia): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (PRIMA SANZIONE)

PIEROBON Christian (Juve Stabia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (PRIMA SANZIONE)

AUGELLO Tommaso (Palermo)

FROSININI Ruggero (Catanzaro)

LUCCHESI Lorenzo (Monza)

MOSTI Nicola (Juve Stabia)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (PRIMA SANZIONE)

BAKOUNE Adam (Monza)

PIEROZZI Niccolò (Palermo)

RANOCCHIA Filippo (Palermo)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

INIBIZIONE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2026

LOVISA Matteo (Juve Stabia): per avere, al 43° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva ed entrando sul terreno di giuoco, rivolto espressioni gravemente insultanti agli Ufficiali di gara; successivamente, al termine della gara, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso sempre nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendogli ancora espressioni gravemente insultanti.

INIBIZIONE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2026

GERBO Alberto (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto espressioni gravemente insultanti agli Ufficiali di gara.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

“ ” ”